



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Piazza Municipio 1

TEL.0324 – 65009
FAX.0324 – 65817
CF.. e P.I.V.A 00421450032

ORDINANZA N°52

IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE

Vista la precedente ordinanza nr.05 del 01.03.2024. di istituzione del divieto di transito dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 18 ql a senso unico alternato sul tratto di strada comunale corrispondente al ponte sul torrente Anza in loc. Fornarelli dal 01.03.2024. sino a revoca del presente provvedimento;

Vista la relazione registrata al prot.nr.4885 del 11.07.2024.del Comune di Macugnaga dell' Ing. Giulio Berrino con sede a Domodossola in via Bonomelli 30 relativa al sopralluogo dello stato di degrado del ponte di Fornarelli che a seguito delle opere di consolidamento mediante il posizionamento di colonne di acciaio sotto le travi in acciaio della prima campata e su quella centrale pone le seguenti condizioni di transito dei mezzi pesanti: moderare e limitare il passaggio ai mezzi pesanti non superiori a 100ql. solo ed esclusivamente per necessità contingenti previa richiesta autorizzativa all'amministrazione Comunale, evitare il passaggio contemporaneo di autoveicoli, evitare la sosta sul ponte, limitare la velocità di transito non superiore a 10 km/H, evitare il passaggio contemporaneo di veicoli;

Considerato l'interesse generale volto a garantire la sicurezza della circolazione nonché l'incolumità delle persone;

Ritenuto autorizzare, sino a revoca del presente provvedimento, il transito agli operatori economici, alle imprese ed ai residenti in c.a Fornarelli che necessitano per motivi essenziali del transito al c.a. di Fornarelli la circolazione con veicoli a pieno carico non superiore alla portata di 100 ql, previa richiesta formale al Comune di Macugnaga e rilascio di autorizzazione al transito con le seguenti prescrizioni durante il passaggio sul ponte:

- Velocità regolare e non superiore a 10 km/h
- evitare frenate improvvise
- evitare fermate e/o soste sul ponte
- assicurarsi che non ci siano altri veicoli o pedoni sul ponte

Visti gli artt. 6 e 7 del D.lgs 30.04.1992. nr.285;

Visto il D.p.R. 16.12.1992. nr.495;

Visto il D.lgs. 18.08.2000. nr.267;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, la deroga all'ordinanza nr.05 del 01.03.2024. nei seguenti termini:

autorizzare, sino a revoca del presente provvedimento, il transito agli operatori economici, alle imprese ed ai residenti di c.a Fornarelli che necessitano per motivi essenziali al transito sul tratto di strada comunale corrispondente al ponte sul torrente Anza in c.a. Fornarelli la circolazione con veicoli a pieno carico non superiore alla portata di 100 ql, previa richiesta formale al Comune di Macugnaga e rilascio di autorizzazione al transito con le seguenti prescrizioni durante il passaggio sul ponte:

- Velocità regolare e non superiore a 10 km/h
- evitare frenate improvvise
- evitare fermate e/o soste sul ponte
- assicurarsi che non ci siano altri veicoli o pedoni sul ponte

Ai sensi dell'art. 3 c.4 della Legge 241 del 07/08/1990 che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine.

Macugnaga 11 luglio 2024

II RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
(V.C. Piero Polidori)

